

Messaggio

numero

6258

data

1 ° settembre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica delle norme sulla data della convocazione delle assemblee per le votazioni e le elezioni

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una proposta di modifica della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) per introdurre il principio secondo cui occorre, per quanto possibile, coordinare le votazioni e le elezioni del diritto cantonale.

La proposta trae origine dall'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2007 presentata nella forma generica dal deputato Franco Celio e cofirmatari per abbinare le votazioni cantonali a quelle federali. Il Consiglio di Stato si era già espresso in modo favorevole all'iniziativa parlamentare nel messaggio n. 5999 del 21 novembre 2007. Il 22 ottobre 2008, il Gran Consiglio ha accolto l'iniziativa parlamentare, seguendo la proposta formulata il 4 settembre 2008 dalla maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici. Quest'ultima ha rilevato che, con l'accettazione dell'atto parlamentare, si permetterà di discutere il problema sollevato dall'iniziativa sulla base di un disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato.

A livello federale, l'articolo 2a dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) fissa le date riservate per le votazioni federali. Nella legislazione cantonale non vi è un disciplinamento simile.

Per dare seguito all'iniziativa parlamentare, una possibilità consisterebbe nel recepire nel diritto cantonale una norma simile all'articolo 2a ODP. Una tale disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con l'articolo 46 capoverso 1 e con l'articolo 90 capoversi 1 e 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, i quali prescrivono che le votazioni devono avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale (iniziativa popolare e referendum facoltativo) o dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio (referendum obbligatorio). Questi termini fissati nella Costituzione cantonale sono termini d'ordine (parere dell'allora Consulente giuridico del Consiglio di Stato dott. Sandro Crespi, pubblicato in RDAT 1980, n. I.8, pag. 35-37; si veda anche, il rapporto n. 4341 R del 9 giugno 1997 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese, commento all'articolo 44). Reputiamo tuttavia inopportuno e poco elegante inserire nella legislazione cantonale una norma il cui tenore letterale si pone in contrasto con la Costituzione cantonale, anche se i termini da essa fissati non sempre possono essere rispettati a causa dei tempi necessari per l'organizzazione della votazione e per la preparazione del materiale di voto. A livello pratico, occorre infatti dapprima preparare il materiale di voto, tenendo conto dei tempi di ordinazione della carta, consultando i promotori della domanda di iniziativa o di

referendum per la redazione dell'opuscolo informativo. In seguito, si deve stampare il materiale di voto per oltre 200'000 aventi diritto e consegnarlo ai Comuni, i quali - per le votazioni federali - lo devono inviare la quart'ultima settimana prima della votazione.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che non si tratta di una modifica indispensabile, dando comunque seguito alla decisione del Gran Consiglio e richiamando la posizione già espressa nel messaggio n. 5999, si permette di formulare una proposta di completazione degli articoli 18 e 19 LEDP.

L'articolo 18 LEDP viene completato con un quarto capoverso che stabilisce che il Consiglio di Stato fissa la data delle votazioni e delle elezioni cercando di abbinarle, nel limite del possibile, ad altri appuntamenti elettorali. L'articolo 19 capoverso 4 LEDP stabilisce il medesimo principio per le votazioni e per le elezioni, la cui data è fissata dal municipio.

Nell'interpretazione delle nuove disposizioni, occorre tenere conto sia del tipo di votazione o elezione, sia dell'urgenza di sottoporre al voto un determinato oggetto. Per esempio, di regola, non verranno fissate in una data unica una votazione e un'elezione. Vi sono infatti delle regole diverse nel voto per corrispondenza e si vuole evitare che l'avente diritto di voto venga indotto in errore, inviando per posta anche la scheda dell'elezione, la quale tuttavia non potrà essere computata.

Anche l'esempio citato nell'iniziativa parlamentare all'origine del messaggio probabilmente non avrebbe condotto ad abbinare la votazione cantonale con un'altra votazione. La riuscita del referendum contro il decreto legislativo approvato dal Gran Consiglio il 22 marzo 2007 è stata pubblicata nel Foglio ufficiale il 25 maggio 2007. La prima data utile in cui si è tenuta una votazione federale è stata il 24 febbraio 2008. Attendere così a lungo per sottoporre al voto un progetto di una certa urgenza non sarebbe stato opportuno. Nemmeno il 21 ottobre 2007 o il 18 novembre 2007, date in cui hanno avuto luogo le elezioni federali e il turno di ballottaggio del Consiglio degli Stati, sarebbero potute entrare in considerazione a causa delle modalità differenti del disciplinamento del voto per corrispondenza.

Ci siamo permessi di esporre questi esempi per far comprendere meglio quali sono le considerazioni che il Consiglio di Stato esamina prima di fissare le date di convocazione delle assemblee.

In conclusione, il Consiglio di Stato invita ad approvare il disegno di legge annesso al messaggio, pur non opponendosi a un'eventuale decisione del Gran Consiglio di lasciare immutate le disposizioni attuali, che comunque non impediscono al Consiglio di Stato e ai municipi di riunire le date di convocazione degli aventi diritto di voto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° settembre 2009 n. 6258 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola, quando possibile, con altre votazioni o elezioni.

Art. 19 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola, quando possibile, con altre votazioni o elezioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.